

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3445

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MONTAGNINO, GIARETTA e PAPANIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2005

—————

Istituzione del reddito minimo d’inserimento quale istituto per
il riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali
su tutto il territorio nazionale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è orientato ad istituire nel nostro ordinamento, in via permanente, lo strumento del «reddito minimo d'inserimento» quale istituto per il riconoscimento - su tutto il territorio nazionale - dei livelli essenziali delle prestazioni sociali finalizzate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

Alla base dell'intervento legislativo proposto è l'esigenza di dare piena attuazione al dettato costituzionale - come modificato nel 2001 dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V della Costituzione - nella parte in cui impegna lo Stato, in via esclusiva, a garantire su tutto il territorio nazionale «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione).

In particolare, con riferimento ai diritti sociali, la citata norma costituzionale deve intendersi riferita ai principi che ispirano, a loro volta, la prima parte della Costituzione, con riguardo rispettivamente al diritto al lavoro e alla promozione delle condizioni che rendano effettivo tale diritto (articolo 4) e al diritto di ogni cittadino inabile al lavoro al mantenimento e all'assistenza sociale (articolo 38).

In tal senso, il reddito minimo d'inserimento di cui al presente disegno di legge deve intendersi costituito dall'insieme degli interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico, attraverso programmi personalizzati di inserimento, nonché attraverso trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Il reddito minimo d'inserimento viene istituito per la prima volta nel nostro Paese, come misura sperimentale «di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, attraverso il sostegno [...] delle persone esposte al rischio della marginalità sociale» con il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. L'istituto fortemente innovativo rispetto alle vecchie logiche assistenzialistiche, simile alle reti di protezione presenti in quasi tutti i Paesi europei, si è rivelato un'esperienza positiva ed efficace e ha rappresentato un importante tassello di un progetto più organico e complessivo di interventi di politica sociale coniugati con politiche del lavoro e di sostegno allo sviluppo.

Grazie a questo strumento, la cui titolarità dell'attuazione delle sperimentazioni era attribuita ai comuni, un numero rilevante di cittadini non solo è stato sottratto alla povertà, realtà che rappresenta una lesione dei principi di uguaglianza e di giustizia sociale, che è negazione di diritti e di opportunità, esclusione e marginalità, ma ha potuto anche acquisire professionalità.

Dopo la sperimentazione attuata nella scorsa legislatura in alcune aree del territorio nazionale, promossa con successo dai Governi dell'Ulivo, in questa legislatura tale istituto è stato prima definanziato e quindi sostituito - con apposita disposizione della legge finanziaria 2004 - da un nuovo istituto legislativo, infelicemente denominato «reddito di ultima istanza» (articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350), il cui onere anche finanziario veniva imputato alle regioni e per il quale lo Stato si limitava a concorrere ai finanziamenti regionali, senza alcun riferimento alla quantità di risorse destinate allo scopo specifico ma

con una generica indicazione al Fondo nazionale per le politiche sociali.

Tale disciplina, peraltro mai attuata proprio perché priva di contenuti concreti e di risorse finanziarie, è stata tuttavia dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sentenza n. 423 del 29 dicembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, 1^a serie speciale, n. 1, del 5 gennaio 2005), in quanto riconducibile alla materia dei servizi sociali di esclusiva competenza legislativa delle regioni.

A fronte dunque delle reali condizioni di povertà e di mancanza di lavoro in cui si trova il Paese, tutt'altro che meno preoccupanti rispetto al passato, le politiche adottate in queste legislatura in materia di sostegno alle fasce deboli e di promozione dell'integrazione sociale sono da ritenersi nulle.

L'evidente diffuso impoverimento delle famiglie, soprattutto quelle che per reddito lordo non rientrano tra le categorie censite come povere dall'ISTAT, rilevabile anche dal consistente calo dei consumi, non ha trovato nelle politiche di questo Governo alcun rimedio.

Secondo i dati ISTAT nel 2004 le famiglie in Italia che vivono in condizioni di povertà relativa sono 2 milioni e 674.000 pari all'11,7 per cento delle famiglie residenti, per un totale di 7 milioni e 588.000 individui, il 13,2 per cento dell'intera popolazione.

Sempre in base ai dati ISTAT il 65 per cento delle famiglie povere risiede nel Mezzogiorno. In Sicilia oltre il 30 per cento delle famiglie residenti vive sotto la soglia di povertà.

Gli ultimi dati sulla povertà assoluta, relativi al 2002, indicano 926.000 famiglie, pari al 4,2 per cento del totale delle famiglie residenti, in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 2 milioni e 916.000 individui. Anche in questo caso l'incidenza massima si osserva nel Mezzogiorno, dove la percentuale delle famiglie in condizioni di povertà assoluta è pari all'8,9 per cento e

dove risiede il 70 per cento delle famiglie assolutamente povere.

Un fenomeno preoccupante diventa inoltre la povertà infantile. In Italia infatti la percentuale di bambini che vivono al di sotto della soglia nazionale della povertà è pari al 16,6 per cento.

Il dato è dunque che il nostro Paese rischia di essere sempre più povero, e non solo perché ci sono più poveri. È un Paese fragile, in grande difficoltà, più diviso, più diseguale, un Paese in cui si è riaperta la forbice tra nord e sud e in cui la coesione economica, che con fatica era stata perseguita dai Governi dell'Ulivo, è sempre più lontana.

La povertà, a qualunque latitudine, rappresenta un gravissimo dramma, sia sociale che individuale. Ma quando si concentra in alcune aree complessivamente più fragili, rappresenta allora un vero e proprio allarme sociale. La povertà diventa in questi casi un problema che coinvolge la qualità stessa della democrazia perché diventa negazione di diritti e di opportunità, violazione dei principi di uguaglianza e di giustizia sociale.

È allora indispensabile investire in assistenza, prevedere strumenti di politica sociale che si coniughino con politiche del lavoro capaci di contrastare la povertà e l'esclusione sociale e dare sostegno alle famiglie.

D'altra parte, il nuovo quadro costituzionale impone oggi al legislatore un approccio diverso e più evoluto anche rispetto all'esperienza del reddito minimo di inserimento attuato in via sperimentale.

In tal senso sono preziose, per il legislatore, le indicazioni venute dalla Corte costituzionale che si è espressa affermando che il legislatore avrebbe dovuto porre «norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite [...] senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenza n. 282 del 2002).

L'indicazione per il legislatore statale è dunque chiara: perché l'intervento statale

sia riconosciuto legittimo come intervento di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» occorre costruire una norma che regoli le condizioni di accesso al beneficio e ne mantenga la gestione in capo allo Stato, quale modalità per garantire su tutto il territorio i livelli essenziali delle prestazioni in materia sociale. Diversamente, si incorrerebbe nel censurato "cofinanziamento vincolato alla specifica finalità di erogare la misura assistenziale in esame".

Il presente disegno di legge, in coerenza con tale indicazione della Corte, individua un meccanismo di coordinamento di tale beneficio statale con l'eventuale erogazione di provvidenze analoghe da parte delle regioni.

In particolare si prevede l'erogazione di un trasferimento monetario statale (reddito minimo di inserimento) - comunque vincolato alla partecipazione ai programmi di inserimento predisposti dai comuni - per un ammontare tale da assicurare il raggiungimento su tutto il territorio nazionale di un livello di reddito, individuato come "essenziale", corrispondente alla soglia di povertà individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza biennale.

A tal fine, l'importo del trasferimento è individuato in misura pari alla differenza tra la

suddetta soglia di povertà e il reddito mensile percepito a qualunque titolo nell'anno di imposta precedente a quello di presentazione della domanda. Tuttavia, se allo stesso reddito concorrono altre provvidenze pubbliche riconosciute a qualunque titolo dalle regioni o dagli enti locali, il trasferimento monetario statale può essere riconosciuto in aggiunta a tali provvidenze, entro il limite della soglia di povertà maggiorata di un terzo.

Tale meccanismo, oltre che pienamente rispettoso del riparto costituzionale di competenze legislative tra Stato e regioni, ha anche la specifica finalità di evitare che gli enti territoriali possano deresponsabilizzarsi rispetto all'adozione di politiche di sostegno ai redditi, anche nella forma di trasferimenti monetari concorrenti al reddito minimo di inserimento.

In definitiva, il nuovo dettato costituzionale, lungi dal cancellare le politiche nazionali di assistenza sociale, deve piuttosto indurre il legislatore statale a riqualificare e a ricalibrare i suoi interventi, sperimentando in pieno tutte le opzioni oggi configurate dalla Costituzione. Si tratta di un'opportunità che, se correttamente interpretata, potrebbe perfino tradursi nell'accrescimento (e non già nella compressione) della rilevanza ed efficacia dell'azione statale in materia di politiche sociali e assistenziali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione del reddito minimo
di inserimento)*

1. In attuazione degli articoli 4, 38 e 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali, è istituito il reddito minimo di inserimento, quale strumento di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e di promozione delle condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro.

2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da trasferimenti monetari statali integrativi del reddito, erogati in concorrenza di interventi assistenziali disposti con legge regionale volti a perseguire, attraverso programmi personalizzati di inserimento, l'integrazione sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico.

3. Ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, la titolarità dell'attuazione del reddito minimo di inserimento è del comune di residenza del soggetto richiedente che provvede alla concessione degli interventi monetari integrativi entro il limite delle risorse di cui all'articolo 4, all'attuazione degli interventi di integrazione sociale e allo svolgimento delle funzioni derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 3.

Art. 2.

(Accesso al reddito minimo di inserimento)

1. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà come determinata annualmente dal decreto di cui all'articolo 12. Per l'anno 2006, la soglia di povertà è stabilita in 400 euro mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'allegato alla presente legge.

2. Il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. I soggetti destinatari non devono risultare in possesso di patrimonio mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, come definito ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di valore superiore a 1.500 euro; non devono essere altresì in possesso di patrimonio immobiliare la cui rendita catastale superi l'importo di 200 euro, fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà.

4. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

5. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini dell'imposta sul reddito

(IRE). I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

6. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dalla presente legge alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

7. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti nelle condizioni reddituali di cui al presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge siano legalmente residenti in Italia da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni.

8. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione all'ufficio di collocamento non è temporaneamente richiesto:

a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con *handicap* in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 3.

(Modalità di accesso agli interventi)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite:

a) le modalità di presentazione della domanda di accesso al reddito minimo di inserimento, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;

b) le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge;

c) le modalità di controllo e verifica dell'attuazione del reddito minimo di inserimento, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;

d) le condizioni e le modalità per l'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo, da parte di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, ovvero d'ufficio, a cura del servizio sociale;

e) le modalità di costituzione e aggiornamento delle graduatorie dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di legge, anche ai fini del riconoscimento dell'accesso prioritario a misure o interventi alternativi di sostegno e integrazione sociale per gli eventuali soggetti soprannumerari non ammessi al reddito minimo di inserimento per esaurimento delle risorse disponibili.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dai comuni di residenza dei soggetti richiedenti.

Art. 4.

(Finanziamento)

1. Gli interventi di trasferimento monetario integrativo di cui alla presente legge sono finanziati sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è rifinanziato nella misura di 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 5.

(Integrazione del reddito)

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza, ove positiva, tra la soglia di povertà di cui all'articolo 2 e il reddito su base mensile percepito a qualunque titolo nell'anno d'imposta precedente a quello di presentazione della domanda, come determinato ai sensi del medesimo articolo. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base della scala di equivalenza di cui all'allegato alla presente legge.

2. Se al reddito di cui al comma 1 concorrono trasferimenti monetari riconosciuti a qualunque titolo dalle regioni o dagli enti locali, il reddito minimo di inserimento è riconosciuto in aggiunta a tali trasferimenti entro il limite della soglia di povertà, di cui all'articolo 2, maggiorata del 30 per cento.

3. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di avvio dei programmi di integrazione sociale personalizzati, di cui all'articolo 6. Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni.

4. Qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, la prestazione può essere erogata a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Art. 6.

(Interventi di integrazione sociale)

1. Con legge regionale sono individuati gli interventi di integrazione sociale, di cui all'articolo 1, orientati a favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone, in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro.

2. La legge regionale definisce altresì i criteri generali adottati dai comuni per l'elaborazione dei programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma.

3. I programmi di integrazione sociale:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 7.

(Inserimento lavorativo)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per il riconoscimento, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato soggetti percettori del reddito minimo di inserimento, di un contributo *una tantum* pari a ventiquattro mensilità del reddito minimo di inserimento percepito dal lavoratore

alla data di assunzione, a titolo di sostegno all'inserimento lavorativo. Tale contributo è riconosciuto in misura maggiorata del 50 per cento in caso di assunzione di lavoratrici e di disabili.

Art. 8.

(Obblighi dei soggetti destinatari)

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli;

b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;

c) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 8, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

2. Le prestazioni di reddito minimo di inserimento possono essere sospese o ridotte, anche gradualmente e temporaneamente, sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera c), comporta la revoca della prestazione del reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme in-

debitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.

Art. 9.

(Accertamenti e verifiche)

1. Con la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 6, il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. L'ente erogatore della prestazione effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.

Art. 10.

(Aggiornamento della soglia di povertà)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato con cadenza biennale, è individuata la soglia di povertà di cui all'articolo 2, sulla base delle valutazioni della commissione di cui al comma 2.

2. La commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, valuta con cadenza biennale la congruità della soglia di povertà di cui all'articolo 2 rispetto alle condizioni sociali ed economiche del Paese e ne propone eventualmente l'aggiornamento. A tal fine, la commissione di cui al primo periodo è affiancata da una commissione nominata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo 28 agosto 1997, n. 281, composta da dieci esperti, cinque dei quali designati dai rappresentanti delle regioni e cinque designati dai rappresentanti dei comuni.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2, la commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione svolge un'attività di monitoraggio, su base semestrale, dei risultati derivanti dall'attuazione della presente legge, in termini d'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) gli articoli 13 e 14 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono abrogati;

b) sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

2) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

3) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

4) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

6) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

7) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 349 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, hanno efficacia per il solo anno 2005.

3. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*), si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO
(articolo 5, comma 1)

La scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,86

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con *handicap* di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

